

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1196

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AUGUSTO BATTAGLIA, GIANNOTTI, PERINEI, JANNELLI,  
OLIVERIO, CACCAVARI, BEEBE TARANTELLI, ALVETI,  
BIRICOTTI GUERRIERI, TRUPIA ABATE**

Modifica all'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633,  
in tema di tutela del diritto d'autore

*Presentata il 2 luglio 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, la legge 22 aprile 1941, n. 633, regola i diritti d'autore e il conseguente pagamento dei diritti dovuto alla Società Italiana Autori ed Editori; in base a quanto stabilisce il secondo comma dell'articolo 15 tali diritti non sono dovuti quando si tratta di esecuzioni non pubbliche.

Il comma sopra indicato, recita testualmente: « Non è considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera, entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro ».

La formulazione stessa merita, dopo oltre cinquant'anni dalla sua entrata in vigore, alcuni ripensamenti e conseguenti modifiche, anche alla luce delle nuove realtà associative e di servizio tipiche della società moderna.

Accade infatti che centri per anziani, associazioni di disabili, circoli culturali, giovanili e simili, altamente benemeriti per la loro attività sociale senza scopo di lucro, siano costretti a versare i diritti d'autore per esecuzioni realizzate in favore dei propri associati, il che mortifica le loro iniziative, comprimendole e penalizzandole ingiustamente.

Tale ingiusta tassazione grava pesantemente in particolare su quei centri dove anziani e handicappati svolgono attività ricreativa e culturale, che nella gran parte dei casi contribuisce notevolmente a combattere lo spettro della solitudine, o anche attività ludico motoria. In molti casi per queste strutture il pagamento viene effettuato addirittura dalla pubblica amministrazione istitutrice e gerente dei servizi.

Gino Galtieri, già dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e membro del comitato consultivo permanente per i diritti d'autore, nella pubblicazione « Protezione dei diritti d'autore e diritti connessi », sostiene che le attività organizzate dalla pubblica amministrazione in sedi proprie non sono soggette al pagamento dei diritti d'autore.

In un quadro di politiche sociali che tendono a superare forme di emarginazione e di ricovero sarebbe assurdo che non fosse concesso a centri per anziani e a centri sociali per giovani, disabili ed altre categorie sociali quanto è invece riconosciuto a convitti e case di riposo.

Ed è questo il fine della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« Non è considerata pubblica l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola, degli istituti di ricovero, dei centri per anziani, dei centri sociali per disabili, giovani ed altre categorie sociali, formalmente istituiti o riconosciuti ufficialmente dalla pubblica amministrazione, nonché delle associazioni culturali o di volontariato, purché destinata per queste ultime ai soli soci o invitati, e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro ».